

Gazzetta Ufficiale N. 105 del 8 Maggio 2006

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA DECRETO 29 marzo 2006
Definizione degli standard e dei requisiti minimi
delle scuole di specializzazione, in data 29 marzo
2006.**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'art. 49 ha previsto, a decorrere dalla nuova legislatura, l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha previsto l'istituzione del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che dall'art. 34 e seguenti prevede che una scuola di specializzazione medica operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attivita' professionalizzanti;

Visto l'art. 43 del citato decreto legislativo n. 368/1999, che prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;

Visti i decreti ministeriali in data 6 maggio 2002 e 16 giugno 2003, relativi alla sostituzione di alcuni componenti nell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;

Visti in particolare il comma 1 dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368/1999, che prevede, tra i compiti preventivi dell'Osservatorio, la determinazione degli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialita' e la indicazione dei requisiti di idoneita' generali della rete formativa e delle singole strutture che la compongono;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2005 relativo al riassetto delle scuole di specializzazione mediche, che al comma 3 dell'art. 3 prevede che la rete formativa, dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali pertinenti allo svolgimento delle attivita' professionalizzanti, sia adeguata agli standard individuati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;

Visto il documento relativo agli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialita', trasmesso dal prof. Latteri, presidente dell'Osservatorio,

allegato alla nota n. 62 del 9 febbraio 2005;

Vista la nota del presidente dell'Osservatorio n. 69 del 20 gennaio 2006, con cui e' stato trasmesso il documento relativo ai requisiti di idoneita' generali della rete formativa e i requisiti specifici in rapporto alle singole specialita';

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Acquisita l'intesa del Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto definisce gli standard generali, che devono essere posseduti dalle strutture di tutte le specialita' e gli standard specifici relativi alle singole specialita', di cui all'allegato n. 1, facente parte integrante del presente provvedimento, conformemente a quanto disposto nell'art. 43 del decreto legislativo n. 368/1999, determinati da parte dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica.

Art. 2.

Il presente decreto definisce inoltre i requisiti di idoneita' generali della rete formativa e i requisiti specifici delle singole specialita', di cui all'allegato n. 2 del presente provvedimento, cosi' come previsto dall'art. 43 del decreto legislativo n. 368/1999, determinati da parte dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica.

Roma, 29 marzo 2006

Il Ministro: Moratti

ALLEGATI

Per gli allegati fare riferimento al supporto cartaceo

ALLEGATI

1.1 Premesse

L'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, ai sensi dell'art. 43 del D.L.vo 368/99, ha determinato gli standard delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità, ai fini dell'accREDITAMENTO.

1.2 Finalità

Il presente atto definisce:

- 1) i presupposti e le condizioni per l'istituzione della Scuola di Specializzazione;
- 2) gli standard, le modalità e i termini per l'accREDITAMENTO delle strutture delle Scuole di specializzazione;
- 3) i requisiti di idoneità, le modalità e i termini della rete formativa delle Scuole di Specializzazione.

1.3 Presupposti

Per l'istituzione della Scuola di Specializzazione, le Università devono presentare i seguenti **presupposti**:

- a) perseguimento, tra i propri fini statutari, della finalità della formazione specialistica;
- b) copertura economico - finanziaria.

1.4 Assunzione di impegni da parte dell'Università responsabile della scuola di specializzazione

Le Università, unitamente alla dimostrazione del possesso dei presupposti di cui al comma precedente, devono assumere i

seguenti impegni formali:

- a)accettazione dei controlli dell'Osservatorio Nazionale;
- b)comunicazione all'Osservatorio Nazionale di tutte le variazioni che intervengono sui presupposti, le condizioni e gli standard che hanno costituito la base dell'accreditamento.

PRESUPPOSTI

Le Università devono presentare tutti i seguenti presupposti:

Presupposti	Documenti da produrre
a) Perseguimento, tra i propri fini statutari, della finalità della formazione professionale	<ul style="list-style-type: none">• Copia dello statuto dell'Università ed eventuali atti successivi modificativi o altro documento avente medesima valenza probatoria ai fini della formazione professionale
b) Copertura economico - finanziaria dell'Università	<ul style="list-style-type: none">• Copia dell'ultimo Bilancio, relativamente al capitolo di spesa per le Scuole di Specializzazione
c) Assunzioni di impegno dell'Università	<ul style="list-style-type: none">• accettazione dei controlli dell'Osservatorio Nazionale;• comunicazione all'Osservatorio Nazionale di tutte le variazioni che intervengono nei presupposti, nelle condizioni e negli standard che hanno costituito la base dell'accreditamento
d) Elencazione delle strutture coinvolte nella formazione	<ul style="list-style-type: none">• Lettera di intenti con gli organismi che hanno la disponibilità delle strutture non universitarie inserite nella rete formativa

CONDIZIONI PER L'ISTITUZIONE DELLA SCUOLA

Nell'ipotesi in cui, ai fini della formazione specialistica, sono coinvolte più strutture, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

Condizioni	Documenti da produrre
A) Le strutture devono tra di loro essere collegate funzionalmente	Accertamento diretto o Autocertificazione
B) Tutte le strutture coinvolte devono essere identificate esternamente attraverso specifica tabella con logo universitario e denominazione della scuola di specializzazione	Accertamento diretto o Autocertificazione
C) Tutte le strutture sanitarie coinvolte devono essere accreditate dal punto di vista assistenziale	Esame documentale

<p>D) Atto di formale impegno degli organismi che hanno la disponibilità delle strutture non universitarie coinvolte nella formazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • rispetto alla normativa comunitaria, statale e regionale • accettazione dei controlli dell'Osservatorio Nazionale; • rispetto del CCNL di riferimento per il personale dipendente e della normativa relativa alle altre forme contrattuali; • rispetto della normativa in materia fiscale, previdenziale, in materia di sicurezza e di lavoro dei disabili; • rispetto della programmazione della Scuola di Specializzazione • garanzia che la tipologia ed il volume delle attività assistenziali della struttura da accreditare siano adeguate agli standard previsti per le singole specialità; • garanzia, per la singola specialità, dell'utilizzo esclusivo di un numero di posti letto adeguato alla formazione
---	--

**STANDARD GENERALI E
SPECIFICI PER
L'ACCREDITAMENTO DELLE
STRUTTURE DELLA RETE
FORMATIVA**

1.1 Premessa

L'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, ai sensi dell'art. 43 del D.L.vo 368/99, ha avuto il compito di determinare gli standard delle strutture della Scuola di specializzazione ai fini dell'accREDITAMENTO delle stesse.

1.2 Le strutture

Ciò che deve essere accREDITATO con decreto del Ministero della Salute di concerto con il MIUR sono le strutture della Scuola di Specializzazione ai fini della formazione specialistica: oggetto, pertanto, dell'accREDITAMENTO non è la Scuola di specializzazione di per sé, ma la struttura o le strutture che la compongono.

Per strutture si intendono le strutture fisiche (Dipartimenti, Unità Operative, Servizi, Sezioni, Centri, Laboratori, Poliambulatori, etc) inserite nella rete formativa ove si effettuano le attività e le prestazioni necessarie per la formazione specialistica.

In particolare oggetto dell'accREDITAMENTO sono prima di tutto **le strutture di sede** della Scuola di Specializzazione, cioè le strutture a direzione universitaria, idonee ed attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area medica, nonché la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività ed il coordinamento e/o la direzione delle stesse; in ogni caso, per la stessa Scuola di specializzazione possono esserci più strutture accREDITATE come strutture di sede, di cui una sola diventerà sede effettiva della Scuola.

In secondo luogo oggetto dell'accREDITAMENTO sono anche le eventuali strutture di supporto della stessa specialità della struttura di

sede (dette **strutture collegate**) convenzionate al fine di raggiungere o completare l'attività assistenziale richiesta per la formazione degli specializzandi, che possono essere strutture sia a direzione universitaria che extra universitaria sia nella stessa Azienda Ospedaliera che non. Nell'ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possono non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate o nelle Aziende Ospedaliere che ospitano le suddette strutture, la Scuola stipulerà convenzioni con strutture di supporto (dette **strutture complementari**) di specialità diversa da quella della struttura di sede che, al contrario delle "strutture collegate", possono anche non essere accreditate.

Nell'ipotesi in cui le Scuole possono avere la necessità di utilizzare strutture collegate; devono essere stipulate specifiche convenzioni e rispettate le condizioni di cui alla tabella allegata.

1.3 L'accreditamento delle strutture. Ambiti di intervento.

L'accreditamento è il procedimento attraverso il quale il Ministero della Salute di concerto con il MIUR, a seguito di accertamento preventivo degli standard di qualità definiti dalla presente direttiva e parere dell'Osservatorio, riconosce alle strutture delle Scuole di Specializzazione la capacità di organizzare e realizzare attività di formazione specialistica per la singola specialità e riconosce alle strutture di supporto, la possibilità di completare e supportare tali attività.

L'accreditamento è disposto, su proposta dell'Osservatorio, con decreto del Ministero della Salute di concerto con il MIUR.

Le strutture accreditate per una tipologia formativa specialistica e, quindi, già in possesso degli standard relativi, possono estendere, su richiesta dell'Università, il proprio spazio di operatività in altre tipologie formative, purché dimostrino all'Osservatorio il possesso di tutti i requisiti specifici richiesti dalla specialità.

Le strutture utilizzate dalle scuole di specializzazione già attivate sono automaticamente accreditate se l'Università certifica il possesso da parte delle stesse degli standard di qualità definiti dalla presente direttiva.

Le Università, le cui strutture non abbiano ottenuto l'accreditamento, potranno presentare una nuova richiesta, secondo le modalità e i termini fissati dall'Osservatorio.

1.4 Gli standard per l'accreditamento

Per essere accreditate, le strutture di sede e le strutture collegate devono possedere standard generali e standard specifici, che sono rapportati alla capacità strutturale, tecnologica, organizzativa ed assistenziale.

Gli standard generali e specifici sono informati ai seguenti criteri:

A)capacità strutturale, nel senso di possesso di spazi adeguati per l'esercizio delle funzioni previste;

B)capacità tecnologica, nel senso di possesso di attrezzature necessarie per l'esercizio delle funzioni previste;

C)capacità organizzativa, nel senso di sussistenza delle competenze professionali necessarie;

D)capacità assistenziale, nel senso di garantire un'adeguata quantità e tipologia di interventi.

In particolare, gli **standard generali** sono stati individuati dall'Osservatorio, vedi tabella allegata, e devono essere posseduti dalle strutture di tutte le specialità (es. aule, biblioteca, segreterie, ecc.).

Gli **standard specifici** sono, invece, da individuare in relazione alle singole specialità (es. laboratori specifici, servizi, degenze, ecc.), vedi tabella allegata.

Gli standard specifici sono, peraltro, distinti in **fondamentali**, **annessi** e **servizi generali**. In particolare gli **standard specifici fondamentali** sono quegli standard che tanto la struttura di sede, quanto la struttura collegata devono necessariamente possedere; gli **standard specifici annessi**, invece, sono degli standard che, ai fini dell'accreditamento, devono essere presenti nella struttura di sede e nella struttura collegata o nelle Aziende che le ospitano secondo almeno una certa percentuale all'uopo fissata, ma che, ai fini dell'istituzione della Scuola, devono essere tutti presenti nella Scuola; i **servizi generali**, infine, sono quelle UU.OO. che deve possedere l'Azienda che ospita la struttura di sede o collegata da accreditare. Pertanto gli standard specifici annessi, se non posseduti né dalla struttura di sede, né dalla struttura collegata, devono comunque essere posseduti dalla Scuola per la sua istituzione, o all'interno dell'Azienda che ospita le strutture o attraverso apposite convenzioni con le strutture complementari, che non occorre siano accreditate.

1.5 Variazioni dei presupposti, delle condizioni e degli standard

Le Università sono tenute a comunicare all'Osservatorio Nazionale tutte le variazioni dei presupposti, delle condizioni e/o degli standard che avevano consentito l'accreditamento non oltre 30 giorni

dalla intervenuta variazione.

L'Osservatorio provvederà al riesame dei presupposti, delle condizioni e/ o degli standard variati.





A tal fine si potrà avvalere degli Osservatori Regionali.

STANDARD GENERALI

CAPACITÀ STRUTTURALE E TECNOLOGICA

Standard strutturali	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITA' DI VERIFICA
A) Locali Amministrativi	▪ Direzione - Segreteria	SI	<input type="checkbox"/>	Esame documentale
	▪ Sale riunioni	SI	<input type="checkbox"/>	Eventuale accertamento diretto
B) <input type="checkbox"/> Aule	▪ Aula ordinaria	SI		Esame documentale
	▪ Aule per esercitazioni pratiche	SI	SI	Eventuale accertamento diretto
C) Laboratori	▪ Laboratori di ricerca e/o didattici	SI	<input type="checkbox"/>	Esame documentale
	▪ Laboratori assistenziali o ambulatori	SI	SI	Eventuale accertamento diretto
D) Biblioteca	▪ Tradizionale	SI	<input type="checkbox"/>	Esame documentale
	▪ Telematica	SI	<input type="checkbox"/>	Eventuale accertamento diretto

E) Servizi di supporto	▪Deposito attrezzature	SI	SI	Esame documentale
	▪Sale riunioni	SI	SI	
	▪Locale specializzandi	SI	SI	
F) Strutture di degenza (se necessarie in base alla specialità)	▪Ambiente di degenza	SI	SI	Esame documentale
	▪Posti letto	SI	SI	Eventuale accertamento diretto
E) Assicurare la rispondenza normativa delle aule, dei laboratori e di tutti gli spazi della struttura	<ul style="list-style-type: none"> ▪Conformità alle norme in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro ▪Conformità alle norme in materia di uso didattico ▪ Assenza di barriere architettoniche per l'accesso e la frequenza delle attività 	SI	SI	<p>Esame documentale</p> <p>Eventuale accertamento diretto</p>

Standard infrastrutturali	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITA' DI VERIFICA
A) Attrezzature e strumenti didattici e tecnologici	▪computer 0,25 per studenti	SI	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	▪Collegamento ad internet dei computer con possibilità di accesso alle banche dati	SI	SI	
	▪Attrezzature e presidi medico - chirurgici in relazione alla specifica attività (singole tipologie delle specializzazioni)	SI	SI	
B) arredi e tecnologica dell'aula ordinaria	▪postazioni individuali ▪armadi e suppellettili varie ▪lavagna a fogli mobili o lavagna fissa ▪lavagna luminosa e videoproiettore ▪diaproiettore	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto
C) arredi ed attrezzature della sede	Almeno 2 computer per: ▪la gestione amministrativo/contabile ▪la gestione banche dati	SI		Esame documentale
	▪Indirizzo di posta elettronica ▪Sito Internet ▪Linee telefoniche e fotocopiatrici	SI		Eventuale accertamento diretto
D) Assicurare la presenza di una banca dati	Ai fini almeno dell'archiviazione degli: ▪studenti iscritti ▪percorsi formativi	SI		Esame documentale

CAPACITÀ ORGANIZZATIVA

STANDARD	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITÀ DI VERIFICA
A) Presenza di un assetto organizzativo definito	La struttura deve disporre di un documento che descriva il proprio assetto organizzativo e i diversi ruoli professionali coinvolti	SI	SI	Esame documentale copia del documento
B) Risorse professionali gestionali	▪ Responsabile della gestione economico-finanziaria, degli adempimenti amministrativi	SI		Esame documentale
	▪ Personale amministrativo sanitario commisurato all'attività sanitaria e formativa della struttura	SI	SI	

STANDARD SPECIFICI

(Scuole

in ordine alfabetico)

L'Osservatorio ha deciso che non esistendo standard per le Scuole non mediche, non poteva inserirle nell'allegato.

ALLEGATO 2

REQUISITI GENERALI E
SPECIFICI DI IDONEITÀ
DELLA RETE FORMATIVA

1.1 Premessa

Le Scuole di Specializzazione, ai fini della loro istituzione, devono rispettare ed adeguarsi ai requisiti di idoneità della rete formativa determinati dall'Osservatorio Nazionale.

Per rete formativa si intende l'insieme di tutte le strutture coinvolte nella formazione: le strutture di sede, le strutture collegate e le strutture complementari.

*In particolare, presupposto per l'istituzione della Scuola di Specializzazione è la presenza di almeno **una struttura della specialità della Scuola.***

*Inoltre, le Scuole di Specializzazione devono, poi, essere in possesso dei **requisiti minimi generali**, indicati nella tabella allegata, e dei **requisiti specifici** in rapporto alle singole specialità, così come individuati nelle schede tecniche allegate.*

I suddetti requisiti generali e specifici sono informati ai seguenti criteri:

- A) adeguatezza delle strutture e delle attrezzature, con relativi servizi generali e diagnostici e coesistenza di specialità affini;*
- B) indicazione del numero e procedure pratiche sufficienti per un addestramento completo alla professione;*
- C) possesso di adeguate risorse finanziarie;*
- D) presenza di docenti e tutor adeguati ed esperti;*
- E) presenza di un'adeguata struttura organizzativa, con le necessarie competenze professionali;*
- F) programmazione delle attività di orientamento, di analisi del territorio e di individuazione dei percorsi formativi,*
- G) selezione e valutazione degli studenti;*
- H) efficacia ed efficienza delle attività.*

Tale ultimo requisito sarà oggetto di successivo accertamento.

Nell'ambito dei requisiti strutturali specifici delle varie Scuole di Specializzazione, se si richiedono nella stessa riga "specialità mediche" o "chirurgie specialistiche", si deve intendere non la necessaria presenza di tutte le specialità mediche e le chirurgie specialistiche, ma quelle di volta in volta ritenute pertinenti dall'Osservatorio in base all'ordinamento formativo della Scuola.

Infine, in merito ai requisiti disciplinari specifici, ferma restando la indispensabile presenza di docenti nei settori scientifici disciplinari obbligatori ed irrinunciabili della tipologia della Scuola indicati nelle tabelle è necessario garantire la presenza di attività tutoriali per ognuno dei Settori Scientifici Disciplinari presenti nel tronco comune e nella tabella delle attività professionalizzanti previste nel DM 1.8.2005 (GU n. 176 del 5.11.2005) di riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria.

E', inoltre, indispensabile la presenza del/dei docenti dei settori scientifico disciplinari specifici della tipologia della Scuola previsti nell'ambito specifico dell'ordinamento didattico (D.M. dell'1/8/2005) ai fini della direzione della Scuola.

E' facoltà dell'Osservatorio aggiornare ogni 3 anni i requisiti di idoneità indicati nelle tabelle allegate.

1.2 Termini di adeguamento

I requisiti minimi di idoneità così come determinati nelle tabelle allegate trovano immediata applicazione nel caso di istituzione di nuove Scuole di Specializzazione.

Le Scuole di Specializzazione già istituite hanno l'obbligo di adeguarsi ai requisiti minimi di idoneità stabiliti dal presente decreto entro il termine di tre anni, pena i provvedimenti, di cui al successivo punto 4.2.

1.3 Variazioni dei requisiti

Le Università sono tenute a comunicare all'Osservatorio tutte le variazioni delle condizioni e/o dei requisiti non oltre 30 giorni

dalla intervenuta variazione.

L'Osservatorio provvederà al riesame delle condizioni e/ o dei requisiti variati.

REQUISITI GENERALI DI IDONEITÀ DELLA RETE FORMATIVA

STRUTTURE

Requisiti	Livelli fondamentali di accettabilità	MODALITA' DI VERIFICA
A) Strutture coinvolte nella formazione specialistica	<ul style="list-style-type: none"> ▪La Scuola deve disporre di un documento che elenchi le strutture della specialità (strutture di sede e collegate) della scuola 	Esame documentale
	<ul style="list-style-type: none"> ▪Le strutture inserite nell'elenco devono essere accreditate con Decreto del Ministero della Salute di concerto con il MIUR o da accreditare 	Esame documentale
B) Servizi Generali e Diagnostici presenti nelle Aziende ospitanti le strutture	<ul style="list-style-type: none"> ▪La Scuola deve disporre di un documento che espliciti i Servizi Generali e Diagnostici coinvolti nella formazione 	Esame documentale
	<ul style="list-style-type: none"> ▪I Servizi Generali e Diagnostici presenti nelle Aziende ospitanti le strutture non possono essere diversi o inferiori a quelli indicati per ottenere l'accreditamento delle strutture 	
C) Specialità affini presenti nelle Aziende ospitanti le strutture	<ul style="list-style-type: none"> ▪La Scuola deve disporre di un documento che espliciti le specialità affini presenti nelle Aziende ospitanti le strutture coinvolte nella formazione (strutture complementari) 	Esame documentale
	<ul style="list-style-type: none"> ▪Le specialità affini presenti nelle Aziende ospitanti le strutture non possono essere diverse o inferiori a quelle indicate per la singola Scuola di Specializzazione (vedi tabella relativa) 	

PROCEDURE PRATICHE

Requisiti	Livelli fondamentali di accettabilità	MODALITA' DI VERIFICA
A) Procedure pratiche	<ul style="list-style-type: none"> ▪La Scuola deve disporre di un documento che espliciti il numero e le prestazioni per l'addestramento professionale che la stessa è in grado di svolgere ▪Il numero e le prestazioni da svolgere non devono essere inferiori a quanto previsto per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione (vedi tabella specifica) 	Esame documentale e eventuale accertamento diretto
B) Capacità assistenziale	<ul style="list-style-type: none"> ▪La Scuola deve disporre di un documento che espliciti il volume assistenziale complessivo annuale erogato dalle strutture coinvolte ▪Il volume assistenziale annuale della Scuola da riservare per la formazione specialistica non può superare il 30% del volume complessivo erogato dalle strutture coinvolte 	Esame documentale e eventuale accertamento diretto

RISORSE ECONOMICHE

Requisiti	Livelli fondamentali di accettabilità	MODALITA' DI VERIFICA
Copertura economico-finanziaria	1. La Scuola deve disporre di un sistema informatico di gestione della contabilità	Autodichiarazione e eventuale accertamento diretto
	2. La Scuola deve disporre di un documento che espliciti il sistema di previsione ed il sistema di controllo della gestione economico-finanziaria	Esame documentale
	3. La Scuola deve disporre di una procedura informatica di rendicontazione	Autodichiarazione e eventuale accertamento diretto

DOCENTI E TUTOR

Requisiti	Livelli fondamentali di accettabilità	MODALITA' DI VERIFICA
A) Personale docente e tutor coinvolti nella formazione	La Scuola deve disporre di un documento che descriva il proprio assetto didattico e i diversi ruoli professionali coinvolti	Esame documentale
B) Personale docente specifico della tipologia, come da tabella relativa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Docenti universitari: professori e ricercatori, di cui almeno 1 professore di ruolo del settore scientifico di riferimento della tipologia della Scuola, in numero non inferiore al 70% dei docenti della scuola 	Assunzione degli impegni
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Docenti non universitari in servizio in strutture della rete formativa: personale con esperienza didattica - formativa documentata e con servizio di almeno 10 anni presso strutture specialistiche accreditate/convenzionate inserite nella rete formativa, (in numero massimo del 30% del corpo docente - inquadrate a contratto). 	Assunzione degli impegni
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Docenti a contratto: esperti del settore scientifico disciplinare (in numero massimo del 10% del corpo docente); quest'ultimi possono essere chiamati solo in caso di mancanza di docenti universitari. 	Assunzione degli impegni
C) Tutor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presenza di un tutor (per un massimo di 3 specializzandi) 	Assunzione degli impegni

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Requisiti	Livelli fondamentali di accettabilità	MODALITÀ DI VERIFICA
A) Presenza di un assetto organizzativo definito	La Scuola deve disporre di un documento che descriva il proprio assetto organizzativo e i diversi ruoli professionali coinvolti	Esame documentale
B) Risorse professionali	▪ Un direttore della Scuola , responsabile del programma della Scuola	Esame documentale
	▪ Un Consiglio della Scuola , con il compito di elaborare il programma della Scuola e di collaborare con il Direttore nella progettazione, organizzazione e controllo del programma	
	▪ Almeno un responsabile della gestione economico-finanziaria, degli adempimenti amministrativi	
	▪ Almeno un responsabile del monitoraggio e della valutazione	

PROGRAMMAZIONE ED OBIETTIVI

Requisiti	Livelli fondamentali di accettabilità	MODALITA' DI VERIFICA
A) <i>Programmazione/pianificazione delle attività di orientamento</i>	1. La Scuola deve disporre di un documento che contenga le procedure per: Accoglienza; informazione orientativa; consulenza orientativa inserimento/ reinserimento lavorativo	Esame documentale
B) Analisi della domanda formativa	1. La Scuola deve disporre di un documento tecnico che contenga:l'analisi dei fenomeni territoriali, ospedalieri e sociali che conducono alla formulazione del programmi formativi	Esame documentale
C) Programmazione dei processi formativi	1. La Scuola deve disporre di un ordinamento didattico che contenga: a) i principi culturali, scientifici e tecnici del programma didattico adottato dalla scuola b) il procedimento per la definizione degli obiettivi/risultati della formazione e la relazione di coerenza con l'analisi della professionalità c) la metodologia di programmazione formativa e didattica e i criteri adottati per l'articolazione di percorsi di insegnamento/apprendimento d) le fonti documentali di riferimento (culturali, scientifiche, tecniche)	Esame documentale mediante: <ul style="list-style-type: none"> ▪ valutazione dell'attendibilità tecnica scientifica culturale del programma didattico ▪ valutazione della coerenza contenutistica e metodologica tra le diverse parti del documenti

	<p>2. La Scuola deve disporre di un documento che descriva l'attività e il ruolo svolto dalle seguenti figure professionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • docenti • esperti esterni • tutor <p>in rapporto alle attività di formazione orientativa, formazione professionale (aula, laboratorio), stage e tutoring, alle modalità di lavoro didattico collettivo, di gruppo ed individuale.</p>	<p>Esame documentale mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ valutazione della coerenza con il modello di programmazione formativa
	<p>3. La Scuola deve disporre di un regolamento che stabilisca le norme di comportamento e l'organizzazione della Scuola</p>	<p>Esame documentale mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica del contenuto del regolamento
D) Valutazione	<p>1. La Scuola deve disporre di strumenti (modulistica, tabelle, libretto, ecc) in grado di dare evidenza oggettiva allo sviluppo del programma formativo e consentirne la verifica e il controllo di conformità applicativa</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ valutazione dell'attendibilità e coerenza con gli strumenti <p>Eventuale accertamento diretto</p>
	<p>2. La Scuola deve disporre di un sistema informatizzato per il controllo e per la valutazione in itinere dei docenti, dei tutor e delle strutture</p>	<p>Esame documentale</p> <p>Eventuale accertamento diretto</p>
E) Archiviazione	<p>1. La Scuola deve disporre di un sistema codificato per la classificazione ed archiviazione (banche dati, archiviazione documenti, etc.) di tutte le attività svolte ed i risultati raggiunti</p>	<p>Esame documentale</p>

STUDENTI

Requisiti	Livelli fondamentali di accettabilità	MODALITA' DI VERIFICA
A) Selezione dei destinatari dell'azione formativa	1. La Scuola deve disporre di un modello teorico informatizzato per: <ul style="list-style-type: none"> a) la definizione dei prerequisiti di conoscenza, capacità, abilità sotto i diversi profili (operativo, cognitivo e relazionale) b) la definizione delle tipologie delle prove e dei relativi strumenti per l'accertamento dei prerequisiti 	Esame documentale mediante: <ul style="list-style-type: none"> ▪ verifica della completezza della documentazione ▪ valutazione dell'attendibilità tecnica e scientifica del modello Eventuale accertamento diretto
B) Sistema di controllo e di valutazione in itinere del processo di apprendimento	2. La Scuola deve disporre di un sistema informatizzato per il controllo e per la valutazione in itinere dei processi di apprendimento nei confronti degli studenti	Esame documentale mediante: <ul style="list-style-type: none"> • valutazione dell'attendibilità tecnica e della operatività e fattibilità applicativa
C) Sistema per l'accertamento delle competenze finali	3. La Scuola deve disporre di un sistema informatizzato per l'accertamento delle competenze finali degli specializzandi	Esame documentale mediante: <ul style="list-style-type: none"> • valutazione dell'attendibilità tecnica

EFFICACIA ED EFFICIENZA

STANDARD	INDICATORE della SOGLIA Livelli fondamentali di accettabilità	MODALITA' DI VERIFICA
A) Livello di attuazione	Ore partecipanti rendicontate - approvate	Esame documentale
B) livello di abbandono	Numero di allievi iscritti - numero allievi frequentanti	Esame documentale
C) Livello di successo formativo	Numero allievi specializzati - numero allievi occupati	Esame dati raccolti
D) Livello di soddisfazione	Valutazione espressa dagli specializzandi	Esame dati raccolti
E) Livello di spesa	Importi rendicontati / importi approvati	Esame documentale
F) Costo allievo	Importo rendicontato/ allievo formato	Esame documentale

REQUISITI SPECIFICI DI IDONEITÀ DELLA RETE FORMATIVA

(Scuole suddivise per Area, Sotto Area e tipologia)

Legenda delle note:

N) Prestazioni minime per tutto il percorso formativo di uno specializzando.

a) Il volume minimo complessivo delle attività assistenziali della rete formativa deve essere tale che l'attività assistenziale degli specializzandi non sia superiore al 30% dell'attività totale della rete $[(N \times 100) / 30]$.

b) Il volume dell'attività assistenziale della rete formativa deve essere tale da consentire che il numero minimo di specializzandi iscrivibili per anno di corso non sia inferiore a 3.

-----) mancata indicazione del numero delle prestazioni assistenziali e del conseguente volume complessivo in quanto non indicato o stimato in ore dal D.M. 1.8.2005 (pubblicato nella G.U. n. 176 del 5/11/2005) relativo al Riassetto degli Ordinamenti Didattici; si tratta, comunque, di prestazione assistenziale che la scuola deve garantire.

**SOTTO-AREA DEI SERVIZI CLINICI
ORGANIZZATIVI
E DELLA SANITÀ PUBBLICA**

CLASSE DELLA SANITÀ PUBBLICA

CLASSE DELLA FARMACEUTICA

CLASSE DELLA FISICA SANITARIA

FISICA MEDICA

Requisiti Strutturali	Tipologia	Modalità di verifica
Strutture specialistiche universitarie o convenzionate che devono essere presenti nella rete formativa	▪ RADIODIAGNOSTICA	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	▪ RADIOTERAPIA	
	▪ MEDICINA NUCLEARE	

Requisiti assistenziali	Prestazioni minime per tutto il percorso formativo di uno specializzando da distribuire negli anni in funzione del piano formativo (N)	Volume minimo complessivo della attività assistenziale annuale della rete con uno specializzando per ogni anno ^ e * (a)	Volume minimo della attività assistenziale annuale della rete per l'attivazione della Scuola (b)
<i>piani di trattamento per terapie con fasci esterni</i>	40 [^]	132	200
<i>piani di trattamento per brachiterapia</i>	10 [^]	33	50
<i>piani di trattamento per terapia metabolica con radionuclidi</i>	4 [^]	13	20
<i>piani di trattamento per almeno una tecnica speciale di trattamento</i>	2 [^]	7	10
<i>sessioni di misura e controllo per: taratura iniziale e verifica periodica delle diverse macchine di trattamento radioterapeutico</i>	25*	82	82
<i>controlli di qualità dei radiofarmaci, dei generatori di radioisotopi a breve emivita e dei prodotti marcati</i>	2*	7	7
<i>controlli di qualità sulle apparecchiature</i>	20*	66	66
<i>valutazioni di qualità su materiale radiografico e sistemi per radiografia digitale</i>	8*	27	27
<i>interventi per la misura di livelli diagnostici di riferimento</i>	10*	33	33
<i>controlli di qualità su tomografi a risonanza magnetica nucleare ed ecografi</i>	4*	13	13
<i>applicazioni di software specifico per la raccolta e l'archiviazione di dati</i>	2*	7	7
<i>trasferimenti in rete di immagini biomediche</i>	2*	7	7
<i>progetti per l'automatizzazione di strumentazioni biomediche</i>	2*	7	7

<i>progetti e verifiche di barriere primarie e secondarie per sorgenti a raggi X e acceleratori per radioterapia</i>	10*	33	33
<i>verifiche di radiazione di fuga e misure di esposizione per sorgenti a raggi X</i>	20*	66	66
<i>valutazioni di dosimetria personale</i>	20*	66	66
<i>spettrometria di neutroni; dosimetria neutronica; dosimetria di particelle ad energia elevata</i>	10*	33	33
<i>mappature di campi elettromagnetici attorno ad impianti RM, ciclotroni, apparecchiature per diagnostica e terapia</i>	15*	50	50

^ Essendo possibile la compartecipazione di più specializzandi (al massimo 2), l'attività assistenziale per la formazione di uno specializzando è fruibile fino al massimo di due specializzandi

*Essendo possibile la compartecipazione di più specializzandi (al massimo 3), l'attività assistenziale per la formazione di uno specializzando è fruibile fino al massimo di tre specializzandi,

Requisiti disciplinari	Settori scientifici disciplinari obbligatori e irrinunciabili	Modalità di verifica
Insegnamenti fondamentali	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FIS/01 FISICA SPERIMENTALE 	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FIS/04 FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FIS/07 FISICA APPLICATA 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ INF/01 INFORMATICA 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MED/36 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MED/44 MEDICINA DEL LAVORO 	